

**Legge regionale 12 agosto 1993, n. 34 (BUR n. 68/1993)**

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO UNICO  
DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1992, N. 23**

**Articolo 1**

**1.** L'articolo unico della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23 è interpretato nel senso che l'importo della tassa prevista dal comma secondo dell'articolo 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 già fissato dall'1 gennaio 1988 in lire 80.000 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 61 risulta confermato in lire 96.000 a partire dall'1 gennaio 1989, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 61 e, in lire 115.000, a decorrere dall'1 gennaio 1990 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 58.

## **SOMMARIO**

Articolo 1 ..... Errore: sorgente del riferimento non trovata